

## Contact Center:

Tel 0574 740441  
Fax 0574 064052  
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET  
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO  
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC  
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO  
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA  
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI  
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO  
rudi.russo@legalab.itAVV. EDOARDO MOLINA  
edoardo.molina@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS  
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI  
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI  
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI  
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI  
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI  
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI  
elena.sogni@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI  
lorenzo.pelagatti@legalab.it**COVID-19: DPCM 2 MARZO 2021**

In data 2 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri del nuovo "Governo Draghi" è intervenuto adottando nuove misure di contenimento relative alla diffusione del virus Covid-19 con il **DPCM 2 MARZO 2021** (in vigore dal 06.03.2021 fino al 06.04.2021).

Si precisa fin da subito che il Governo ha previsto che tutte le misure sopra indicate siano svolte nel rispetto dei **protocolli** individuati per ogni singola categoria. Tali protocolli sono stati allegati al DPCM 2 marzo 2021 e sono consultabili al seguente [link](#).

Con il presente documento si fornisce la sintesi delle misure contenute nell'ultimo DPCM, con particolare riferimento a:

- (1) misure di contenimento per l'intero territorio nazionale;
- (2) misure di contenimento "zone bianche"
- (3) misure di contenimento "zone gialle";
- (4) misure di contenimento "zone arancioni";
- (5) misure di contenimento "zone rosse";
- (6) sanzioni.

**1. MISURE DI CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE**

<b>Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) È fatto <b>obbligo</b> sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.</li><li>(2) <b>Non vi è obbligo</b> di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.</li><li>(3) <b>Non hanno l'obbligo</b> di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) i bambini di età inferiore ai sei anni;</li><li>(b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;</li><li>(c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.</li></ol></li><li>(4) È fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</li></ol>
--	--

	<p>(5) È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>(6) Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.</p> <p>(7) Possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, <i>comfort</i> e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.</p>
<b>Misure relative agli spostamenti</b>	<p>(1) <b><u>Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</u></b></p> <p>(2) È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.</p> <p>(3) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da <b>febbre</b> (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.</p>
<b>Attività produttive industriali e commerciali</b>	<p>(1) Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali <b>rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</b> sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza i singoli protocolli allegati al DPCM in commenti (v. <i>link</i> in premessa).</p>

## 2. MISURE DI CONTENIMENTO "ZONE BIANCHE"

<b>Zona Bianca</b>	<p>(1) Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-<i>bis</i>, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, <b><u>ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti</u></b>, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate.</p> <p>(2) A tali attività si applicano comunque le <b><u>misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.</u></b></p> <p>(3) Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.</p>
--------------------	---

## 3. MISURE DI CONTENIMENTO "ZONE GIALLE"

<b>Spostamenti</b>	<p>(1) <b><u>Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</u></b></p> <p>(2) È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p> <p>(3) In ambito regionale, lo <b><u>spostamento verso una sola abitazione privata abitata</u></b> è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00</p>
--------------------	---

	e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
<b>Manifestazioni pubbliche</b>	(1) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
<b>Luoghi in cui possono crearsi assembramenti</b>	<p>(1) <b><u>Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento,</u></b> fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.</p> <p>(2) È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un <b><u>cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo,</u></b> sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p> <p>(3) L'<b><u>accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici</u></b> è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.</p> <p>(4) Con riguardo alle <b><u>abitazioni private,</u></b> è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p> <p>(5) L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), <i>hospice</i>, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p>
<b>Luoghi di culto e funzioni religiose</b>	<p>(1) L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>(2) Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei <b><u>protocolli</u></b> sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.</p>
<b>Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni</b>	<p>(1) <b><u>Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.</u></b></p> <p>(2) Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p>(3) Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.</p>
<b>Musei, istituti e luoghi di cultura</b>	<p>(1) <b><u>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì,</u></b> con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>(2) A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato <i>on line</i> o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.</p>
<b>Spettacoli aperti al pubblico</b>	<p>(1) <b><u>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.</u></b></p> <p>(2) A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, <i>live-club</i> e in altri locali o spazi anche</p>

	<p>all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.</p>
<p><b>Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere</b></p>	<p>(1) Sono <b>sospese</b> le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.</p> <p>(2) Sono <b>vietate</b> le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.</p> <p>(3) Sono <b>vietate</b> le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.</p>
<p><b>Attività motoria e attività sportiva</b></p>	<p>(1) <b><u>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.</u></b></p> <p>(2) <b><u>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.</u></b></p> <p>(3) Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).</p> <p>(4) È interdetto l'uso di spogliatoi interni.</p> <p>(5) Sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.</p> <p>(6) Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p> <p>(7) Lo svolgimento dello sport di contatto è sospeso.</p> <p>(8) Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p> <p>(9) Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p>
<p><b>Impianti sciistici</b></p>	<p>(1) <b><u>Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.</u></b> Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.</p>

<b>Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento</b>	<p>(1) Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.</p> <p>(2) Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.</p>
<b>Istituzioni scolastiche</b>	<p>(1) <b><u>Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza.</u></b></p> <p>(2) La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.</p> <p>(3) Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.</p> <p>(4) <b><u>L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.</u></b></p> <p>(5) È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.</p>
<b>Viaggi di istruzione</b>	<p>(1) <b><u>Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,</u></b> fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti</p>
<b>Istruzione superiore</b>	<p>(1) Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.</p> <p>(2) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.</p>
<b>Procedure concorsuali</b>	<p>(1) <b><u>È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni,</u></b> a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.</p> <p>(2) Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.</p>
<b>Attività commerciali</b>	<p>(1) <b><u>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</u></b></p>

	(2) Nelle giornate <b>festive</b> e <b>prefestive</b> sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
<b>Servizi di ristorazione</b>	<p>(1) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono <b>consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00</b>.</p> <p>(2) Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>(3) <b><u>Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.</u></b></p> <p>(4) Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>(5) Resta <b><u>sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</u></b></p> <p>(6) Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p> <p>(7) <b><u>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</u></b></p> <p>(8) Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<b>Strutture ricettive</b>	(1) <b><u>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida</u></b> adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
<b>Attività inerenti ai servizi alla persona, nonché servizi bancari, finanziari e altre attività che restano garantiti</b>	<p>(1) Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p> <p>(2) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p>
<b>Attività professionali</b>	<p>(1) In ordine alle attività professionali si raccomanda che esse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;</li> <li>(b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;</li> <li>(c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;</li> <li>(d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.</li> </ul>

<b>Trasporti</b>	(1) A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
------------------	--

#### 4. MISURE DI CONTENIMENTO "ZONE ARANCIONI"

<b>Disposizioni applicabili</b>	(1) A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui alla precedente sezione, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi della presente sezione.
<b>Spostamenti</b>	<p>(1) <b><u>È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</u></b></p> <p>(2) Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>(3) <b><u>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</u></b></p> <p>(4) Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p> <p>(5) <b><u>È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,</u></b> salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>(6) <b><u>In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00,</u></b> e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> <p>(7) <b><u>Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.</u></b></p>
<b>Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico</b>	<p>(1) Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p> <p>(2) Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, <i>live-club</i> e in altri locali o spazi anche all'aperto.</p>
<b>Servizi di ristorazione</b>	<p>(1) <b><u>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</u></b></p> <p>(2) Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>(3) Resta consentita la sola ristorazione con <b><u>consegna a domicilio</u></b> nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la <b><u>ristorazione con asporto</u></b>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>(4) Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p>

	(5) Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
--	---

#### 5. MISURE DI CONTENIMENTO "ZONE ROSSE"

<b>Disposizioni applicabili</b>	(1) A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui alla sezione 3, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi della presente sezione.
<b>Spostamenti</b>	(1) <b><u>È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</u></b> (2) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (3) Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. (4) Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
<b>Attività motoria e attività sportiva</b>	(1) <b><u>Tutte le attività sportive consentite in zona gialla, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese.</u></b> Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. (2) È consentito svolgere individualmente <b><u>attività motoria</u></b> in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (3) È altresì consentito lo svolgimento di <b><u>attività sportiva</u></b> esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
<b>Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico</b>	(1) <b><u>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,</u></b> ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. (2) <b><u>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.</u></b>
<b>Istituzioni scolastiche</b>	(1) <b><u>Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.</u></b> (2) Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento <i>on line</i> con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
<b>Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica</b>	(1) È sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. (2) I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.



<b>Attività commerciali</b>	<p>(1) <b><u>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.</u></b></p> <p>(2) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.</p> <p>(3) Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>
<b>Servizi di ristorazione</b>	<p>(1) <b><u>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione</u></b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>(2) Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>(3) Resta consentita la sola ristorazione con <b><u>consegna a domicilio</u></b> nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la <b><u>ristorazione con asporto</u></b>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>(4) Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p> <p>(5) Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<b>Servizi alla persona</b>	<p>(1) Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse dalle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;</li> <li>(b) attività delle lavanderie industriali;</li> <li>(c) altre lavanderie, tintorie;</li> <li>(d) servizi di pompe funebri e attività connesse.</li> </ul>
<b>Attività lavorativa</b>	<p>(1) I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.</p>

## 6. SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**, tenuto conto delle modifiche apportate con la Legge di conversione (L. 22 maggio 2020 n. 35).

In relazione alle contestazioni pregresse, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

### SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
<b>L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)</b>	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 (salvo che il fatto non costituisca reato).</i>

<b>L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)</b>	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa:</i> <b>pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, aumentata fino a un terzo.</b>
<b>Art. 495 c.p.</b>	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale:</i> <b>reclusione da 1 a 6 anni.</b>
<b>Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)</b>  <b>Art. 452 c.1 n.2 c.p.</b>	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale:</i> <b>reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.</b>  Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

**SANZIONI PER LE IMPRESE**

<b>Atto normativo</b>	<b>Comportamento sanzionato</b>	<b>Sanzione</b>
<b>L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)</b>	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti	<i>Sanzione amministrativa:</i> <b>pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</b>

**N.B.** In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.